



# PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

**3° Settore - Ambiente, Ecologia, Energia**

**DETERMINA**

**n. 3950/2007**

Novara, li 13/08/2007

Proposta Programmazione ambientale/43

**OGGETTO:** EIGENMANN & VERONELLI S.P.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN TRECATE, VIA VIGEVANO N. 63/A.

Per l'esecuzione:  
Programmazione ambientale

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 23/08/2007 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: EIGENMANN & VERONELLI S.P.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN TRECATE, VIA VIGEVANO N. 63/A.

## IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e successivamente integralmente recepita con il D. Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione per nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4 , comma 2;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata come A.I.A.) si intende il provvedimento che autorizza un impianto o parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti dalla direttiva e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'Istitute for prospective technological studies del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (Brefs – BAT References) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques /MTD – Migliori Tecniche Disponibili);
- con le DD.G.P. n. 280 del 16/06/2005 e n. 641 del 7/12/2005 è stato approvato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di A.I.A. da parte dei gestori degli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva IPPC;

ESAMINATI:

- la domanda di A.I.A. presentata in data 28/12/2005 (Ns. Prot. 308 del 02/01/2006) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 dall'impresa Eigenmann & Veronelli S.p.A., ubicata in Via Vigevano n. 63/A a Trecate, di seguito chiamata Gestore, al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC : Categoria 4.1.– Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, come: b) esteri, acetati; k) tensioattivi ed agenti di superficie, presso gli impianti: Serbatoio S 75, Reattori R 3, 5, 7, 24, 27, 32, 35, 36, 44;



- gli atti della prima Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 3 aprile 2006 presso la sede della Ditta;
- la documentazione integrativa presentata in data 7 luglio 2006 (ns. prot. n. 98523 del 12/07/06);
- gli atti della seconda Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 23 ottobre 2006, nella quale è stato acquisito il parere favorevole del rappresentante del Comune di Trecate, di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934;
- la documentazione presentata in data 15 novembre 2006 (ns. prot. n. 142346 del 15/11/06);
- la domanda di aumento dei quantitativi di rifiuti presentata in data 10.04.2007 (ns. prot. 56391 del 17.04.2007);
- la documentazione presentata in data 2 agosto 2007 relativa alla identificazione e caratterizzazione sia delle emissioni in atmosfera rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 59/05 (p.ti di emissioni E1 ed E27) sia di quelle escluse;
- il Reference Document on Best Available Techniques for Organic Fine Chemicals (draft dicembre 2004);
- la “Linee guida generali” e le “Linee guida in materia di monitoraggio” approvate con il D.M. 31/01/2005 (S.O. n. 107 alla G.U. 13/06/2005 n. 135) “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”;

#### RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17/08/99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE;
- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs 59/2005, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano “La Stampa” in data 3 febbraio 2006;
- la documentazione relativa alla domanda di A.I.A. è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per trenta giorni e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/05;

#### VALUTATO CHE:



- il sito dell'impianto in esame è classificato, secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, in "Aree industriali – artigianali esistenti e di completamento" compatibile con le attività di cui trattasi;
- a seguito dell'analisi della situazione impiantistica e gestionale descritta nella documentazione presentata dall'impresa, risulta che le tecniche gestionali ed impiantistiche siano già conformi ai contenuti del Bref indicato in precedenza;
- il Gestore ha dichiarato che le fasi di avvio ed arresto di alcuni impianti non richiedono condizioni autorizzative diverse da quelle previste per il normale esercizio;
- il Gestore ha presentato il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne" e s.m.i.;
- la Società ha attuato e mantiene un sistema di gestione ambientale che è conforme alla norma UNI EN ISO 14001 per l'attività di "Produzione e commercializzazione di prodotti chimici" come da certificato Certiquality n. 5210 del 06/12/2005;
- la Società è in possesso di Certificato di Registrazione EMAS per il settore di attività "Fabbricazione di altri prodotti chimici – NACE 24.66" , numero di Registrazione I – 000208 (prima registrazione 12 maggio 2004);

RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare l'impresa Eigenmann & Veronelli S.p.A. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 59/05, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC "Categoria 4.1.– Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, come: b) esteri, acetati; k) tensioattivi ed agenti di superficie";
- di impartire le prescrizioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTI:

- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99 Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto



dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione”;

- l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

### **DETERMINA**

- di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005, all'impresa Eigenmann & Veronelli S.p.A., con sede legale in via Wittgens n. 3 a Milano e operativa in Via Vigevano n. 63/A. nel comune di Trecate, impianto esistente ai sensi del D.Lgs. 59/2005, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC “Categoria 4.1.– Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, come: b) esteri, acetati; k) tensioattivi ed agenti di superficie”;
- di dare atto che:
  - l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/2005 ha durata di otto anni a decorrere dal 30/10/2007 e sostituisce, ai sensi dell'art. 5 comma 14, le seguenti autorizzazioni di cui all'elenco dell'All. II del citato decreto: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione allo scarico, autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti;
  - il Gestore dovrà comunicare, ai sensi dell'art. 11 comma 1, del D.Lgs n. 59/05, entro le scadenze stabilite nell'Allegato A al presente provvedimento, le date di adeguamento dell'attività alle prescrizioni dell'autorizzazione, nonché entro il 30/10/2007, la data di avvenuto adeguamento a tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
  - dalla data della suddetta comunicazione il gestore dovrà trasmettere all'Autorità competente ed agli Enti interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'A.I.A., secondo le modalità e le frequenze stabilite nell'allegato al presente provvedimento
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni;
- di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti e delle prescrizioni indicati negli Allegati A e B, quale parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di vincolare al rispetto dei limiti indicati nell'Allegato B tutti i punti di emissione in esso riportati, comprendenti sia gli impianti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 59/05 (p.ti di emissioni E1 ed E27) che quelli esclusi, autorizzati sia in forma tacita in seguito a presentazione di domanda ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88 sia con provvedimento rilasciato ai sensi dell'art. 15 del medesimo D.P.R.;
- di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell'impianto da parte del Gestore secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui all'Allegato A;
- di stabilire che A.R.P.A. Piemonte effettui con cadenza, almeno annuale, stabilita in rapporto alla complessità del ciclo produttivo ed alle potenziali ricadute sull'ambiente gli accertamenti, con onere a carico del Gestore, previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 59/2005;



- di approvare il piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/02/06 n. 1/R e presentato dal Gestore in data 7 luglio 2006 (ns. prot. n. 98523 del 12/07/06) e completato in data 15 novembre 2006 (ns. prot. n. 142346 del 15/11/06);
- che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 59/05, le disposizioni e le prescrizioni contenute nelle precedenti autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo si applicano fino a quanto il Gestore si sia adeguato alle condizioni fissate dall'A.I.A.;
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente a norma dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 59/2005;
- che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 59/2005, ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza della stessa;
- che il Gestore dovrà trasmettere a questa Provincia un piano di dismissione dell'Azienda, almeno sei mesi prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria nonché per i successivi controlli entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/2005;
- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Programmazione ambientale – III Settore – della Provincia di Novara nonché presso il sito della Provincia di Novara, [www.provincia.novara.it](http://www.provincia.novara.it);
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Trecate, all'A.R.P.A. Piemonte, Dip. Provinciale di Novara, all'A.I.A. – Az. Intercomunale Acque Ovest Ticino ed all'A.S.L. 13 di Novara;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- l'esecuzione del presente provvedimento è demandata al III Settore – Ambiente Ecologia Energia – U.O. Programmazione ambientale.



F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE  
(Dott. Edoardo Guerrini)

SEGUONO ALLEGATI

Determina 2007/3950 - pag. 7



## ALLEGATO A

### PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ART. 7 DEL D.LGS. 59/2005

#### ADEGUAMENTI STRUTTURALI

- sulle aree individuate nel “Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche” dovranno essere realizzati, entro il 31/10/2007, gli interventi previsti per la captazione delle acque meteoriche;
- entro il 31/10/2007 dovranno essere realizzati gli interventi indicati al capitolo 6 delle integrazioni presentate in data 7 luglio 2006 (ns. prot. n. 98523 del 12/07/06);
- in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori Low NO<sub>x</sub>;
- dovrà essere verificata la possibilità di installare contatori parziali per il puntuale monitoraggio dei consumi energetici;
- in caso di sostituzione di guarnizioni, pompe, valvole ecc. dovranno essere utilizzati apparecchi che garantiscano il massimo della tenuta ed il maggior contenimento delle eventuali perdite
- in caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, qualora consigliabile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter);
- in caso di utilizzo di compressori, dovrà essere condotta, entro il 31/12/2007, un'analisi per verificarne l'efficienza, al fine di identificare i possibili interventi di riduzione dei consumi energetici connessi alla produzione di aria compressa;
- qualora i consumi complessivi di energia dell'impianto siano superiori a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio dovrà essere nominato il responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, come previsto all'art. 19, comma 1, della L. 9 gennaio 1991, il quale dovrà presentare un piano di interventi di riduzione dei consumi entro il 31/03/2008.

#### D.LGS. DEL 17 AGOSTO 1999 N. 334

- si confermano i contenuti e le osservazioni della relazione conclusiva della verifica ispettiva sul sistema di gestione della sicurezza avvenuta nelle date 30 luglio e 13 ottobre 2004, allegata alla nota A.R.P.A. n. 137412/SC 03 del 29 ottobre 2004. Le osservazioni e le prescrizioni, adottate a conclusione dell'istruttoria del Rapporto di Sicurezza, inviato al CTR in data 6 dicembre 2006, verranno integrate al presente documento, non appena disponibili.

#### TECNICHE GESTIONALI



- dovranno essere osservate le tecniche e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;
- dovrà essere mantenuto il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate su serbatoi, bacini di contenimento, vasche ecc. dovranno essere documentate e registrate per la verifica da parte dell'Autorità competente;
- in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
- i consumi energetici ed idrici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi. A tal fine la ditta dovrà inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai consumi dell'anno precedente;

## RUMORE

- l'impresa deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla Zonizzazione acustica del Comune di Trecate;
- l'impianto qualora fosse soggetto a modifica di una sua parte (ampliamento, adeguamento ambientale, etc) dovrà verificare il rispetto dei suddetti limiti. Essendo l'impianto definito secondo il D.M. 11/12/96 "a ciclo produttivo continuo esistente" ai sensi della Circolare Ministero Ambiente 6/9/2004 per le modifiche dovrà essere applicato anche il "criterio differenziale" così come definito all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97;
- i rilievi fonometrici dovranno essere ripetuti ogni quattro anni;

## RIFIUTI

### 1. Descrizione dell'attività di gestione di rifiuti

ATTIVITA'	CODICE	ALLEGATO	NORMATIVA
Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)	D15	B	Parte IV D.Lgs. 152/06
Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)	R13	C	Parte IV D.Lgs. 152/06

LAVORAZIONE	Stoccaggio provvisorio di rifiuti prodotti dalla propria attività
-------------	---

CAPACITÀ MASSIMA DI STOCCAGGIO DI RIFIUTI	176,0 m <sup>3</sup> / 176.500 kg
ESTENSIONE SUPERFICI COPERTE	116,4 m <sup>2</sup>
ESTENSIONE SUPERFICI SCOPERTE	65,0 m <sup>2</sup>
ESTENSIONE SUPERFICI IMPERMEABILIZZATE	122,4 m <sup>2</sup>

### 2. Caratteristiche dei rifiuti e delle aree di stoccaggio



Nelle seguenti tabelle sono indicati i rifiuti per i quali è autorizzata la gestione, con la precisazione dei quantitativi annui, delle aree di stoccaggio e delle loro caratteristiche, con riferimento alla Tavola "Pianta generale ubicazione depositi rifiuti" di cui all'All. 15 della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione integrata ambientale.

### Rifiuti

Codice CER	Descrizione rifiuto	Area di stoccaggio	Quantità stoccate annualmente	
			m <sup>3</sup>	kg
060314	Fosfato ammonico	QQ7	20	20.000
070104*	Residuo da impianto "LP"		10	10.000
070108*	Altri fondi di distillazione e residui di reazione		2	2.000
070601*	Sostanze organiche siliconiche		5	5.000
070608*	Residuo da impianto "BLM 50"		2	2.000
070704*	Scarti da laboratorio, scarti di lavorazione e fondi di magazzino		20	20.000
070708*	Altri fondi e residui di reazione		20	20.000
070710*	Residui di filtrazioni, assorbenti esauriti		5	5.000
130206*	Oli esausti		1	1.000
150110*	Sacchi contaminati da AMCA		0,5	500
180203	Residui da laboratorio microbiologico			300
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze		QQ4 / QQ5	3
150102	Contenitori in plastica usati	QQ4	2	2.000
150103	Pallets, imballaggi in legno	QQ6	4	4.000
150104	Contenitori in ferro sporchi di solventi, inchiostri, colle	QQ4	2,5	2.500
150106	Imballaggi in genere	QQ1	5	5.000
150106	Contenitori plastica/ferro sporchi di solventi, inchiostri, colle	QQ5		3000
170405	Ferro e acciaio	cabina pozzo	20	20.000
191001				
070701*	Fanghi e acque di processo lavaggi reattori	S24/S25/S1 20 (in SS 41.5)	60	60.000
Totale PERICOLOSI			120,0	129.000
Totale NON PERICOLOSI			56,8	56.800
Totale complessivo			176,8	185.800

### Aree di stoccaggio

ID. AREA STOCCAGGIO	Dimensioni (m <sup>2</sup> )	Pavimentaz. impermeabile	Raccolta percolati	Copertura	
					m <sup>3</sup>
QQ1	30	si	no	si	5
QQ4	22	si	si	si	5
QQ5	22	si	si	si	6
QQ6	25	no	no	no	4
QQ7	16,2	si	si	si	85,8



S24 S25 S120	n.a.	si	si	si	60
CABINA POZZO	40	no	no	no	20

### 3. Prescrizioni tecniche

- 3.1 Le attività autorizzate dovranno essere condotte rispettando la vigente normativa inerente sia la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia i relativi criteri igienico-sanitari.
- 3.2 La presente autorizzazione è limitata alle tipologie di rifiuti elencate al punto 2; le tabelle comprendono i rifiuti di cui è stato chiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione classificati in base ai codici CER definiti nel testo coordinato della Commissione 3/5/2000 n. 2000/532/CEE con la D. n. 2001/118/CE, la D. 2001/119/CE e la D. n. 2001/573/CE. Per ogni rifiuto viene inoltre indicata l'area dell'impianto in cui verrà condotta la gestione, riportandone il codice identificativo dell'area così come illustrato nell'All. 15 della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione integrata ambientale.
- 3.3 Lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto della capacità massima dell'impianto quantificata in:  
RIFIUTI PERICOLOSI: 129.000 kg  
RIFIUTI NON PERICOLOSI: 56.800 kg
- 3.4 La gestione dell'impianto dovrà essere attuata secondo le modalità tecniche, le attrezzature e gli intendimenti gestionali indicati nella documentazione progettuale agli atti, ove non diversamente disposto dalle presenti prescrizioni.
- 3.5 Il gestore dell'impianto è vincolato all'esecuzione di eventuali interventi impiantistici e/o all'osservanza di cautele operative richieste dagli organi competenti al controllo delle attività di stoccaggio dei rifiuti rispettandone tempi e modalità attuative previste da specifici provvedimenti integrativi dell'autorizzazione.
- 3.6 I recipienti mobili devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento e di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazioni.
- 3.7 Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.
- 3.8 Eventuali sversamenti devono essere immediatamente bonificati con le modalità previste nel piano d'emergenza.
- 3.9 Il personale operante nell'impianto, nonché il personale precario, non potrà operare in assenza di una formazione preliminare adeguatamente documentata.
- 3.10 Le operazioni di conferimento presso l'impianto, da parte di terzi, dovranno avvenire esclusivamente in presenza di personale dipendente dalla ditta che gestisce l'impianto appositamente formato.
- 3.11 I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
- 3.12 I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro.



- 3.13 Se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio; qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.
- 3.14 E' vietato l'incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto.
- 3.15 Devono essere predisposti adeguati sistemi di rapido intervento, da mantenere costantemente in perfetta efficienza, nell'eventualità si sviluppino incendi all'interno dell'impianto.
- 3.16 Il piano di emergenza dovrà essere permanentemente esposto in modo ben visibile, in almeno due punti dell'impianto; esso deve contenere l'elenco dei nomi e dei recapiti delle persone e delle strutture da avvertire in caso di incidente o di situazione di pericolo.
- 3.17 Deve essere assolutamente evitata la produzione e la diffusione di polveri, gas ed odori molesti con particolare riguardo alle fasi di scarico e di movimentazione dei materiali.
- 3.18 Sui contenitori dei rifiuti pericolosi oltre alle etichettature previste dalle norme vigenti devono essere in ogni caso apposti etichette inamovibili o un marchio a fondo giallo aventi le misure di cm 15 X 15, recanti la lettera R di colore nero, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. I colori delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI.
- 3.19 La fine attività deve essere comunicata alla Provincia con almeno 30 giorni di preavviso.
- 3.20 Il piano di bonifica ed il documento di valutazione ed analisi del rischio, contenente le procedure di gestione dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti e delle possibili emergenze, dovranno essere opportunamente aggiornati ed adeguati a seguito di modifiche gestionali e/o legislative ovvero di interventi specifici delle autorità preposte.
- 3.21 Alla fine dell'esercizio dell'attività autorizzata, l'istante è tenuto al ripristino ed alla bonifica dell'area, allontanando i rifiuti ed ogni altro materiale derivante dall'attività di gestione dell'impianto, entro 90 giorni.
- 3.22 Il soggetto responsabile della gestione dell'impianto è tenuto, ogni qualvolta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero successive allo stoccaggio dei rifiuti, ad accertarsi che questi siano in possesso di autorizzazioni valide.
- 3.23 Deve essere adottata ogni cautela al fine di assicurare la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'espletamento della fase di smaltimento autorizzata.
- 3.24 I materiali utilizzati e derivanti da eventuali interventi di emergenza per il contenimento di inquinanti dovranno essere avviati allo smaltimento e/o al recupero in conformità alle normative vigenti.
- 3.25 Il Gestore dovrà operare in funzione della continua riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti preferendo l'invio al recupero rispetto allo smaltimento. Entro il 31 marzo di ogni anno, dovranno essere forniti i dati relativi alla produzione e gestione dell'anno precedente, secondo la tabella di seguito riportata:

<b>Anno</b>	<b>Tipologia</b>	<b>A recupero (t)</b>	<b>A smaltimento (t)</b>	<b>Totale (t)</b>
	Pericolosi			
	Non Pericolosi			

Eventuali consistenti aumenti dei quantitativi prodotti rispetto all'anno precedente, dovranno essere opportunamente giustificati.

#### 4. Prescrizioni amministrative



- 4.1 Tutte le disposizioni previste dalla normativa statale e/o regionale integrativa, per quanto applicabili, s'intendono come prescritte dalla presente autorizzazione.;
- 4.2 Il Gestore dovrà presentare prima del 31/10/2007 idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.;
- 4.3 E' fatto obbligo di assumere tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente; qualora nell'impianto si verificassero eventi accidentali o calamitosi, è fatto obbligo di darne comunicazione all'Ente di Controllo entro le 48 ore successive indicando:
1. il tipo di evento;
  2. i danni subiti da persone e/o cose;
  3. le possibili cause che hanno determinato l'evento;
  4. i tempi previsti per l'eventuale ripristino delle parti danneggiate dell'impianto.
- 4.4 Nel caso venisse respinto un carico di rifiuti, è fatto obbligo di darne comunicazione scritta alla Provincia e all'A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale entro le 48 ore successive indicando:
- 1 – il peso del mezzo;
  - 2 – la provenienza;
  - 3 – i dati del vettore;
  - 4 – gli estremi dei documenti di trasporto (bolle o formulari);
  - 5 – la targa del veicolo (compresi gli eventuali semirimorchi dei bilichi)
  - 6 – il motivo per il quale il carico è stato respinto;
- 4.5 2 E' fatto obbligo di ottemperare a quanto prevede l'art. 190 del Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006 in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico.
- 4.6 In caso di modifiche riguardanti la titolarità dell'autorizzazione (variazione del nome, ragione sociale, ecc.) è fatto obbligo di darne comunicazione, in carta legale, almeno trenta giorni dall'avvenuta variazione, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Ente di controllo.
- 4.7 A decorrere dalla chiusura dell'impianto il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse verificare, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizione da essa prevista, relativamente a causalità derivanti dall'attività di gestione dei rifiuti.

## SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DOMESTICHE

Lo scarico delle acque reflue industriali dello stabilimento, costituite da acque provenienti dalle linee di raffreddamento dei processi produttivi, è immesso, mediante una vasca in terra disperdente avente una superficie di circa 160 m<sup>2</sup>, negli strati superficiali del suolo ( fg. 32, mapp. 32), - ( rif. tav. n. 27, all. 9, dic. 2005), codice scarico regionale: NO0319071.

### Prescrizioni obbligatorie:

- lo scarico deve essere conforme ai valori limite di emissione per acque reflue urbane e industriali che recapitano sul suolo della tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 ( su campioni medi ponderati su tre o più ore);
- validità di tutti i dati forniti;
- l'impiantistica relativa allo scarico deve essere sottoposta a controlli da parte di personale specializzato e mantenuta in regolare efficienza;



- attuare il Piano di monitoraggio proposto per la parte acque in allegato 8, ma con frequenza di analisi almeno quadrimestrale anziché annuale, archiviando i dati ottenuti ( v. altresì punto seguente);
- mettere in funzione entro il 31 ottobre prossimo l'analizzatore indicato a pag. 12 della relazione tecnica IBS Engineering - allegato 4.3- per il controllo delle caratteristiche dello scarico in modo che, qualora fossero rilevati parametri non idonei per l'immissione nella vasca disperdente, l'acqua possa essere deviata nella vasca di emergenza a tenuta e si possano mettere in atto immediatamente tutte le verifiche opportune sugli impianti. L'attivazione dell'analizzatore e le sue caratteristiche principali dovranno essere comunicate alla Provincia e al Dipartimento Arpa;
- qualora si dovessero verificare problematiche sulla qualità dello scarico o guasti impiantistici rilevanti sulla linea , avvertire immediatamente la Provincia e/o il Dipartimento Arpa;
- comunicare alla Provincia ogni variazione significativa riguardante questa parte.

In caso di inosservanza delle precedenti prescrizioni si procederà, ove dovuto e secondo la gravità dell'irregolarità, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto legislativo n. 59/2205.

#### EMISSIONI IN ATMOSFERA

- gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- i valori limite di emissione fissati nell'allegato B rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. I valori si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo.
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato B;
- qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all'Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;
- la Ditta deve effettuare gli autocontrolli periodici, da effettuare secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad A.R.P.A., del periodo in cui intende effettuare i prelievi;
- per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per



l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM / UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

- i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

#### PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- il piano di monitoraggio deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'A.I.A. sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.
- per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori accreditati.
- le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione.
- le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sono quelle indicate dal Gestore nel "Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo" presentato nel documento integrativo pervenuto in data 7 luglio 2006, ns. Prot. 98523 del 12 luglio 2006. I controlli dovranno essere effettuati con le scadenze indicate per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione;
- per il comparto Aria – Emissioni puntuali – si precisa che i limiti in concentrazione e flusso di massa dei parametri monitorati dovranno essere riferiti a quelli aggiornati ed indicati nell'Allegato B;
- gli esiti del "Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo" devono essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall'All. 2, capitolo H, nel paragrafo intitolato "Predisporre una relazione sull'esito del monitoraggio" del Decreto 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" ;
- le relazioni di cui al precedente capoverso dovranno essere inviate alla Provincia di Novara, al Dipartimento Arpa territorialmente competente, all'A.S.L. ed al Comune di Trecate entro



il 31 marzo di ogni anno. La prima relazione, contenente anche le informazioni sull'avvenuta realizzazione degli adeguamenti strutturali precedentemente indicati, dovrà essere presentata in data 31 marzo 2008. Essa, oltre che in forma cartacea, dovrà essere trasmessa anche in forma elettronica per la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Novara. Resta comunque inteso che la ditta in qualunque momento deve mettere a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione e le analisi in suo possesso.

Novara li, 13/08/2007

